



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Incentivi fiscali all'investimento in startup innovative

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Chiarimenti di Assonime sul credito d'imposta in ricerca e sviluppo

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Detraibilità dell'Iva in ragione della strumentalità dell'acquisto

Transfer pricing applicabile ai finanziamenti infruttiferi di interessi

Nullità dell'atto impositivo per mancata esibizione delle fatture

Regolarità delle fatture negli acquisti intracomunitari

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Sospensione dei rimborsi Iva solo in caso di contestazioni penali

Termine di tre anni per la notifica della cartella di pagamento

Incentivi fiscali all'investimento in startup innovative

Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto del 25 febbraio 2016

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.84 dell'11 aprile 2016, (www.gazzettaufficiale.it), il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 febbraio 2016 (di seguito il "Decreto") recante le modalità attuative degli incentivi fiscali per investimenti in startup innovative di cui all'art.29 del dl 18 ottobre 2012, n.179. Il Decreto, in particolare, prevede che:

il limite di investimenti ammissibili per ciascuna startup innovativa viene innalzato da 2,5 a 15 milioni di euro;

ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo degli investimenti ammissibili, rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla startup innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo, con efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 luglio 2014;

gli investimenti agevolabili devono essere mantenuti per almeno tre anni (e non più due) dalla data in cui rileva l'investimento, pena la decadenza delle agevolazioni;

- la perdita dei requisiti previsti dall'art.25 del dl n.179 cit. da parte della startup innovativa dovuta al decorso di cinque anni dalla data di costituzione o al superamento della soglia di cinque milioni di euro del valore della produzione annua o alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione, non determina più la decadenza dell'incentivo.

[torna su](#)

Chiarimenti di Assonime sul credito d'imposta ricerca e sviluppo

Agenzia delle entrate – Circolare del 4 marzo 2016, n.4/E

Assonime ha fornito alcuni chiarimenti in merito al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art.3 del dl 23 dicembre 2013, n.145 (cd. Decreto Destinazione Italia), così come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n.190 (cd. Legge di Stabilità per il 2015). Assonime, in particolare ha chiarito che:

- la mancata indicazione in dichiarazione del bonus R&S, costituendo una violazione di natura formale, è sanabile con la presentazione di una dichiarazione integrativa entro i termini previsti per l'accertamento (ie. quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) e previo pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art.8 del dlgs del 18 dicembre 1997, n.471 (ie. da euro 250 ad euro 2.000);
- nell'ipotesi della violazione di cui sopra è ammessa la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso;
- non essendo prevista la presentazione di un'istanza in via preventiva, la previsione della fruizione "automatica" del bonus R&S comporta una semplificazione per le imprese ed il conseguimento di una maggiore certezza della spettanza dell'agevolazione che l'impresa è abilitata ad autodeterminare ed utilizzare in compensazione.

[torna su](#)

Detraibilità dell'Iva in ragione della strumentalità dell'acquisto

Corte di Cassazione – Sentenza del 18 aprile 2016, n.5854

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di detrazione Iva, l'art.19, comma 1, del Decreto Iva che consente all'acquirente di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore nelle ipotesi di acquisto di beni e/o servizi effettuati nell'esercizio di impresa, richiede, oltre alla qualità di imprenditore dell'acquirente, l'inerenza del bene acquistato con l'attività d'impresa, intesa come strumentalità del bene stesso. Inoltre, secondo la stessa Corte, la dimostrazione della inerenza o strumentalità degli acquisti dei detti beni (come nel caso di specie l'acquisto di una autovettura e dei servizi ad essa relativi) è a carico del soggetto che ha esercitato la detrazione..

[torna su](#)

Transfer pricing applicabile ai finanziamenti infruttiferi di interessi

Corte di Cassazione – Sentenza del 15 aprile 2016, n.7493

La Corte di Cassazione, in tema di applicabilità della disciplina sui prezzi di trasferimento ad una operazione di finanziamento infragruppo gratuita, ha chiarito che la valutazione "in base al valore normale" prescinde dalla capacità originaria dell'operazione di produrre reddito e, quindi, da qualsivoglia obbligo negoziale delle parti attinente al pagamento del corrispettivo. In particolare, secondo la Corte, la qualificazione di infruttuosità del finanziamento operata dalle parti è influente, essendo di per sé idonea ad escludere l'applicazione del criterio di valutazione in base al valore normale. Secondo la Corte, inoltre, risulterebbe irragionevole ritenere che l'Amministrazione finanziaria possa rettificare operazioni con corrispettivo inferiore a quello normale e che non abbia, invece, la stessa possibilità nell'ipotesi di contratti a titolo gratuito

[torna su](#)

Nullità dell'atto impositivo per mancata esibizione delle fatture

Corte di Cassazione – Sentenza del 6 aprile 2016, n.6654

La Corte di Cassazione ha chiarito che il contribuente non è tenuto a presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate le fatture utili per la ricostruzione del volume di affari in mancanza di uno specifico invito da parte dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art.32 del dpr 29 settembre 1973, n.600, con la conseguenza che, in mancanza di tale invito, l'atto impositivo basato sull'inadempienza del contribuente sarà considerato nullo. Secondo la Corte, inoltre, la sanzione dell'inutilizzabilità in sede contenziosa della documentazione richiesta dall'Amministrazione finanziaria e non prodotta dal contribuente, prevista dal medesimo art.32 del dpr n.600 cit., opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione dei documenti contabili da parte dell'Amministrazione stessa, purché accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza.

[torna su](#)

Regolarità delle fatture negli acquisti intracomunitari

Corte di Cassazione – Sentenza del 1 aprile 2016, n.6343

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di Iva, la regolarità formale della fattura emessa dal cedente, non costituisce unica condizione ai fini dell'applicazione, negli acquisti intracomunitari, del regime del margine di utile di cui all'art.36 del dl 23 febbraio 1995, n.41. Secondo la Corte, infatti, in tale ipotesi si attribuirebbe alla fattura un'efficacia probatoria, in realtà non prevista, in relazione all'esistenza dei presupposti, soggettivi ed oggettivi, giustificativi di tale regime fiscale. Secondo la Corte, pertanto, chi intende avvalersi dello speciale regime di assolvimento dell'imposta (i.e. del margine), non può limitarsi ad un ad un mero controllo di

regolarità formale delle fatture emesse dal cedente, ma ha l'obbligo di accertare la regolarità sostanziale dell'operazione, a condizione che tale controllo sia possibile secondo l'ordinaria diligenza esercitabile dal cessionario.

[torna su](#)

Sospensione dei rimborsi Iva solo in caso di contestazioni penali

Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sentenza del 2 febbraio 2016, n.907/15/2016

La CTP di Milano ha chiarito che, in tema di rimborso Iva, la sospensione del pagamento dell'imposta è legittima solo in presenza di contestazione di uno dei reati tributari di cui agli artt.2 e 8 del dlgs 10 marzo 2000, n.74. Secondo la Commissione, infatti, per il rimborso dell'Iva è previsto un sistema di garanzie che assolve particolarmente la funzione di tutelare l'interesse dell'Amministrazione finanziaria all'eventuale recupero di quanto dovesse risultare indebitamente percepito dal contribuente; pertanto, ai sensi dell'art.38-bis del Decreto Iva, è prevista espressamente un'ipotesi di sospensione dell'esecuzione dei rimborsi in presenza di contestazioni penali di cui all'art.4 del dl 10 luglio 1982, n.49, fino alla definizione del relativo procedimento penale..

[torna su](#)

Termine di tre anni per la notifica della cartella

Commissione Tributaria Regionale della Calabria- Sentenza del 4 gennaio 2016, n.3/02/2016

La CTR della Calabria ha chiarito che, in materia di tassa automobilistica, divenuto definitivo l'avviso di accertamento, l'agente della riscossione ha tre anni di tempo per notificare la cartella di pagamento. Secondo la Commissione, infatti, nel procedimento di riscossione, ai sensi dell'art.1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n.296, il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, poiché trattasi di un tributo locale.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it